

COMUNICATO

Si informa che il T.A.R. Campania – Napoli, Sezione Prima, con sentenza n. 1114/2022 ha definito il ricorso RG 2898/2021 proposto dall'Ordine degli Avvocati di Roma contro la Società Regionale per la Sanità Spa, nei termini di cui alla massima che segue.

[TAR Napoli – Sezione I, sentenza 18 febbraio 2022, n. 1114 – Pres. Salamone, Est. De Falco](#)

Ordini professionali – Ordini professionali territoriali - Legittimazione ad agire – Procedure di evidenza pubblica - Conflitto d'interessi

Prestazioni professionali — Corrispettivo professionale - Pubblica amministrazione aggiudicatrice - Equo compenso (art. 13-bis, comma 3, L. n. 247/2012)

Gli ordini professionali sono legittimati ad agire per la tutela di posizioni soggettive proprie o di interessi unitari della collettività da loro istituzionalmente espressa, in quest'ultimo caso potendo sia reagire alla violazione delle norme poste a tutela della professione, sia perseguire vantaggi, anche strumentali, riferibili alla sfera della categoria nel suo insieme, salvo il divieto di occuparsi di questioni relative ad attività non soggette alla disciplina o alla potestà degli ordini medesimi. Nel caso di ordini professionali individuati su base territoriale la legittimazione al ricorso va ricondotta all'ambito territoriale nel quale il provvedimento impugnato è destinato a produrre effetti. Sussiste la legittimazione dell'Ordine professionale ad agire contro procedure di evidenza pubblica ritenute lesive dell'interesse istituzionalizzato della categoria da esso rappresentata anche nell'ipotesi in cui possa configurarsi un conflitto d'interessi fra l'Ordine stesso ed i singoli professionisti in qualche modo beneficiari dell'atto impugnato.

Ai sensi dell'art. 13-bis, comma 3, della L. 247/2012, nell'estendere anche alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di applicare - ovvero di tenerne comunque conto - la disciplina dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi da esse conferiti, è finalizzata ad assicurare una speciale protezione al professionista, quale parte debole del rapporto contrattuale, in tutti i casi in cui la pubblica amministrazione, a causa della propria preponderante forza contrattuale, definisca unilateralmente, senza alcun margine di contrattazione, la misura del compenso spettante al professionista e lo imponga a quest'ultimo; ciò sia in occasione di affidamenti diretti dell'incarico professionale, sia nella determinazione della base d'asta nel contesto di procedure finalizzate all'affidamento dell'incarico professionale secondo le regole dell'evidenza pubblica. E' precluso all'Amministrazione aggiudicatrice introdurre una regola che impedisca sistematicamente a priori di determinare un corrispettivo, da riconoscere ai professionisti incaricati, d'importo pari o superiore all'equo compenso, tanto in occasione di affidamenti diretti dell'incarico professionale quanto nella determinazione della base d'asta nel contesto di procedure finalizzate all'affidamento dell'incarico professionale secondo le regole dell'evidenza pubblica.